

**CIRCOLARE DEL 15 GIUGNO 2010***DL 78/2010: La manovra comporta importanti provvedimenti di carattere fiscale*

La recente manovra governativa ha trovato compimento in numerose misure di carattere fiscale, al fine precipuo di contrastare l'evasione fiscale. Il DL 78/2010, in vigore dal 31 maggio 2010, inserisce nell'ordinamento provvedimenti che inevitabilmente sono destinati a modificare i comportamenti dei contribuenti: l'abbassamento della soglia per le operazioni in contanti, l'inasprimento delle norme regolatrici l'accertamento sintetico, i maggiori poteri in ambito di riscossione, gli ulteriori ostacoli alle compensazioni, rappresentano novità che non possono essere ignorate, non fosse altro per le pesanti sanzioni previste per i comportamenti eslege. Di seguito si fornisce una rapida panoramica dei principali provvedimenti introdotti dalla manovra.

**Limiti all'uso del contante (art. 20 DL 78/2010)**

Dal 31 maggio 2010 uso del contante e titoli al portatore devono essere inferiori a 5 mila euro. La soglia pertanto per il trasferimento di denaro contante, per gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari e per i libretti di deposito si abbassa a 5 mila euro.

Il termine per ridurre a 5 mila euro il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore è posticipato al 30 giugno 2011.

La nuova soglia interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ecc.) i quali devono comunicare entro 30 giorni al ministero dell'Economia le infrazioni rilevati nell'assolvimento dei propri compiti (caso tipico è quello del cliente che paga una fattura in contanti per importo superiore a 5 mila euro e la circostanza emerge registrando la contabilità).

Per le violazioni di tali norme sono previste sanzioni particolarmente pesanti, come evidenzia lo schema:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
<i>Trasferimento di denaro contante</i> , libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata, maggiore o uguale a <b>5 mila euro</b>	<b>Dall' 1% al 40% dell'importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a euro 3 mila e a euro 15 mila per importi superiori a euro 50 mila. Possibilità di oblazione in base all'articolo 16 della Legge 689/81 per importi fino a euro 250 mila</b>
<i>Emissione di assegni bancari</i> o postali per importi pari o superiori a <b>5 mila euro</b> , senza indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità	
<i>Emissione di assegni circolari</i> , vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità	
<i>Emissione di assegni bancari</i> o postali a favore di traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso a banche o poste italiane	<b>Dall' 1% al 40% dell'importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a euro 3 mila e a euro 15 mila per importi superiori a euro 50 mila.</b>
Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo maggiore o uguale a euro 5 mila	<b>Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo riguarda importi superiori a euro 50 mila le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%</b>

Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio dovranno astenersi da rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paesi ritenuti a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali). Le sanzioni sono pesanti: se l'operazione è sino a euro 50 mila, la sanzione è di euro 5 mila; se l'operazione supera i 50 mila euro, la sanzione va dal 10% al 40% dell'importo. Infine, se l'operazione è non determinata o determinabile, la sanzione è prevista tra i 25 mila euro ed i 250 mila euro.

**Frodi Iva: fattura telematica sopra i 3 mila euro (art. 21 DL 78/2010)**

Al fine di contrastare le frodi Iva, viene previsto che il contribuente dovrà comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3 mila euro. In pratica i contribuenti dovranno comunicare ogni fattura emessa di importo pari o superiore ai 3 mila euro, indicando il

codice fiscale ed i dati del cliente, nonché l'imponibile e l'imposta. In pratica, si tratta di una sorta di elenco clienti per importi pari o superiori a 3 mila euro.

La periodicità, le modalità, i termini e le caratteristiche dell'adempimento sono da stabilire con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

#### **Accertamento e Redditometro (art. 22 DL 78/2010)**

L'art. 22 prevede la revisione completa dell'accertamento sintetico e di quello basato sul redditometro. Le spese effettuate dal contribuente si presumono sostenute con il reddito dell'anno, fatta salva la possibilità di fornire la prova contraria.

L'accertamento da redditometro si fonderà su elementi di capacità contributiva che terranno anche conto del nucleo familiare e del contesto territoriale e sarà possibile se il reddito determinato presuntivamente dall'ufficio sarà superiore di almeno un quinto rispetto a quello dichiarato.

#### **Stop alle imprese apri e chiudi (art. 23 DL 78/2010)**

Prevista una particolare attività di controllo per le imprese che aprono e chiudono l'attività nel giro di un anno. Sono invece esclusi i professionisti.

#### **Imprese in perdita continua (art. 24 DL 78/2010)**

Particolari controlli anche per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta. Questo quando la perdita non è determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

#### **Conflitto di interessi (art. 25 DL 78/2010)**

Chi riceve bonifici per prestazioni o cessioni che consentono al committente di beneficiare di oneri deducibili o detrazioni Irpef nella dichiarazione dei redditi (p. es. 36% o 55% in edilizia) subirà una ritenuta d'acconto del 10% operata dalla banca con modalità da definire dalle Entrate.

#### **Transfer price (art. 26 DL 78/2010)**

La rettifica del reddito per i *transfer price* praticati tra società consociate di gruppi internazionali non comporterà sanzioni (ma solo maggiori imposte e interessi), qualora sia predisposta e consegnata al Fisco, in sede di verifica, una documentazione, redatta secondo uno schema ministeriale, che attesti i criteri e la congruità del valore applicato. L'esimente spetta a condizione che venga comunicato all'Agenzia il possesso della documentazione.

#### **Lotta alle frodi (art. 27 DL 78/2010)**

Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie deve comunicare l'opzione nella denuncia di inizio attività: entro 30 giorni dalla attribuzione della partita Iva, l'ufficio può negare questa facoltà. Verrà istituita una banca dati dei contribuenti che operano in ambito intracomunitario.

#### **Riscossione (art. 29 DL 78/2010)**

A partire dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi di imposta 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento per imposte dirette e Iva conterranno l'intimazione al pagamento entro il termine della presentazione del ricorso. Dopo 30 giorni dal decorso di questo termine, l'agente della riscossione procede all'espropriazione forzata dei beni del debitore senza più provvedere alla notifica della cartella di pagamento. L'espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La modifica è di grande rilievo, infatti la somma accertata è immediatamente esecutiva, anche nel caso di proposizione di ricorso. Decorso inutilmente il termine del pagamento, le somme dovute saranno maggiorate degli interessi di mora, dell'aggio spettante all'agente della riscossione e del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

Il 2° comma prevede che nella proposta di *transazione fiscale* è possibile offrire solo la dilazione delle ritenute non versate, così come già accade nell'IVA. La proposta da trasmettere agli uffici fiscali deve essere inoltre corredata con la documentazione di riferimento. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito è revocata se il debitore non esegue il pagamento integrale delle somme dovute agli uffici fiscali e agli enti previdenziali entro 90 giorni dalle scadenze previste.

Il 4° comma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque al fine di sottrarsi al pagamento d'imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50 mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'importo di imposte, sanzioni e interessi supera i 200 mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni che indica nella dichiarazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo e elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a 50 mila euro.

Il reato potrà concorrere anche con fattispecie penali sanzionate in modo più grave, come per esempio la bancarotta fraudolenta (fattispecie prima espressamente esclusa dalla norma).

Il 6° comma prevede che il curatore fallimentare deve comunicare al registro delle imprese, entro i 15 giorni successivi all'accettazione della carica, i dati necessari all'insinuazione nel passivo. In difetto, le sanzioni sono raddoppiate.

#### **Riscossione Enti di Previdenza: esecuzione forzata in tempi ridotti (art. 30 DL 78/2010)**

Dal 31 maggio 2010 tutti gli enti di previdenza non possono più chiedere al concessionario di sospendere la riscossione della cartella su cui sono stati iscritti i crediti contributivi riferiti a situazioni per le quali siano in essere procedimenti amministrativi.

#### **No alla compensazione se esistono debiti a ruolo (art. 31 DL 78/2010)**

A partire dal 2011, non è più ammessa la compensazione dei crediti per imposte fino a concorrenza dei debiti tributari di importo superiore a euro 1.500,00 iscritti a ruolo e per i quali siano scaduti i termini di pagamento. In caso di violazione del divieto di compensazione si applica una sanzione pari al 50 per cento.

In pratica, se un contribuente vanta un credito Iva di euro 5 mila, ma ha ruoli scaduti per imposte per euro 3 mila, non potrà compensare sino a 3 mila euro: solo la differenza pari a euro 2 mila sarà liberamente compensabile.

Il cattivo pagatore dello Stato non potrà più godere del beneficio di compensare i crediti se prima non avrà pagato i propri debiti. Sarà però possibile compensare i crediti di imposta con le imposte iscritte a ruolo (termini e modalità saranno stabiliti in un apposito decreto da approvarsi entro 180 giorni).

#### **Rapporti con operatori finanziari (art. 34 DL 78/2010)**

Obbligo di indicare il codice fiscale dei clienti negli atti delle banche e delle finanziarie, riguardanti l'apertura o la chiusura di rapporti continuativi. L'obbligo di codice fiscale non può essere sostituito, per i non residenti, dall'indicazione dei soli dati anagrafici.

#### **Consolidato fiscale (art. 35 DL 78/2010)**

Le modalità di accertamento nei riguardi del consolidato fiscale ex art 117 e seguenti del TUIR sono rivoluzionate: l'ufficio competente potrà rettificare non solo le dichiarazioni proprie delle imprese partecipanti al consolidato, ma potrà rideterminare anche il reddito complessivo del consolidato. Di conseguenza sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche potranno partecipare al contraddittorio per l'eventuale adesione dell'accertamento. Il documento di accertamento sarà un unico atto da trasmettere sia al soggetto consolidato che a quello consolidante.

L'entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2011, ma interesseranno tutti i periodi di imposta che a tale data risultano ancora aperti, vale a dire, a partire dall'esercizio 2006.

#### **Sospensione giudiziale a durata limitata (art. 38 DL 78/2010)**

Viene ridotto ad un massimo di 150 giorni il periodo di sospensione dell'esecuzione, di cui possono usufruire gli atti impugnati in Commissione tributaria. Si segnala che la norma, così come è stata formulata, si espone a possibili profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

E' individuata una finestra temporale (da gennaio 2010 al 31 dicembre 2012) in cui gli enti pubblici previdenziali di riscossione potranno iscrivere a ruolo i contributi non versati e quelli relativi agli accertamenti notificati dopo il gennaio 2004.

#### **Imprese Ue in Italia (art. 41 DL 78/2010)**

Le imprese di paesi Ue che avviano iniziative economiche in Italia potranno scegliere il regime tributario di un qualsiasi paese dell'Ue. Le disposizioni attuative di questo provvedimento verranno fissate dal ministero dell'Economia.

#### **Burocrazia zero (art. 43 DL 78/2010)**

Nelle zone del Sud Italia possono essere istituite zone a "burocrazia zero" nelle quali le nuove iniziative economiche possono beneficiare di semplificazioni amministrative.

#### **Procedure concorsuali (art. 48 DL 78/2010)**

La norma punta a rilanciare le intese tra debitore e creditore nelle crisi d'impresa. In particolare l'intervento si concentra su concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Per questi due istituti, con il comma 1°, si

stabilisce la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari in esecuzione di un concordato o di un accordo di ristrutturazione omologati dall'autorità giudiziaria. L'inserimento nella categoria della prededucibilità copra anche i finanziamenti erogati in attesa dell'omologazione.

Il 2° comma prevede il divieto di azioni cautelari da parte dei creditori durante tutta la fase delle trattative finalizzate a concludere un accordo di ristrutturazione del debito o un concordato. La richiesta di sterilizzazione deve essere avanzata dall'imprenditore alla magistratura con presentazione di documentazione e autocertificazione sullo svolgimento di trattative con una parte dei creditori che rappresenti almeno il 60% del totale dell'esposizione debitoria dell'azienda.